

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1565

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini

Presentato il 13 settembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Sono ancora vive nella memoria le tragiche vicende occorse nello Stato africano del Ruanda durante l'anno 1994, in cui etnie diverse di quel Paese si affrontarono e ne derivarono spaventosi massacri e stragi, che assunsero i caratteri di un vero e proprio genocidio. Inoltre, gravi violazioni del diritto umanitario internazionale si verificarono negli Stati vicini al Ruanda, ad opera di cittadini ruandesi.

Le Nazioni Unite, considerate come il foro della comunità internazionale, reagiscono ad una situazione così critica, suscettibile di mettere a repentaglio la pace e la sicurezza internazionali. Il Consiglio di sicurezza, oltre a svolgere le azioni di « *peace-making* » di cui al capitolo VII

dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo con legge n. 848 del 1957, ritenne opportuno seguire la stessa linea di condotta adottata per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia, consistente nell'istituzione di un Tribunale *ad hoc* per giudicare e punire le persone fisiche responsabili dei crimini stessi.

Ciò avvenne mediante la risoluzione n. 955 dell'8 novembre 1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, che esprimendo il serio allarme del Consiglio di sicurezza per il genocidio e le altre sistematiche, diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario internazionale commesse in Ruanda, e nell'intento di portare davanti alla giustizia i responsabili di

cosiffatte atrocità, istituiva il Tribunale internazionale per il Ruanda, il cui statuto è annesso alla risoluzione citata.

Notevoli sono le analogie tra i due Tribunali, quello per il Ruanda e quello per l'ex Jugoslavia. Essi hanno una matrice comune (il Tribunale per l'ex Jugoslavia era stato istituito un anno e mezzo prima con risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 827 del 25 maggio 1993); i due statuti sono paralleli, pur con le diversità richieste dalle differenti situazioni; vi sono legami istituzionali tra i due organi giudiziari, che hanno in comune la stessa Camera di appello e lo stesso Procuratore.

Poiché l'Italia — con decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120 — aveva adottato delle disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale per l'ex Jugoslavia, si ravvisa ora l'opportunità di fare altrettanto per mettere in grado il nostro Paese di prestare la necessaria cooperazione al Tribunale per il Ruanda. È stato quindi elaborato l'unito disegno di legge, che in buona parte si ispira all'analogo provvedimento legislativo sopra citato, con il quale si riafferma l'obbligo di cooperazione con il Tribunale internazionale per il Ruanda conformemente alle disposizioni della citata risoluzione n. 955/1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, dello statuto ivi annesso e della presente legge (articolo 2, comma 1). Come per l'ex Jugoslavia, l'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale, e a darvi seguito, è il Ministro della giustizia (articolo 2, comma 2).

Viene confermata la normativa concernente il trasferimento dei procedimenti penali (articolo 3), il divieto di nuovo giudizio (articolo 5), il riconoscimento della sentenza del Tribunale (articolo 7). Stesso parallelismo per quanto riguarda l'esecuzione della pena (articolo 8), la cooperazione giudiziaria (articolo 10), le misure cautelari (articoli 12 e 13).

Il dettaglio dell'articolato consente in larga misura di riproporre di seguito quei commenti già approntati in relazione al-

l'analogo provvedimento normativo richiamato.

Nell'articolo 1 del disegno di legge si è proceduto ad offrire le definizioni dei termini sinteticamente indicati nel testo del provvedimento come « risoluzione », « Tribunale internazionale », « statuto ».

L'articolo 2 afferma l'obbligo di cooperazione, che è principio al cui rispetto sono tenuti tutti i poteri e gli organi dello Stato, sia in sede di interpretazione del testo normativo sia nella pratica attuazione di quanto esso dispone.

L'articolo 3 disciplina la collaborazione con il Tribunale internazionale richiesta dall'articolo 8 dello statuto e che si concretizza nell'obbligo di trasferimento del processo nazionale, in ogni stato e grado del procedimento stesso, nel caso in cui il Tribunale faccia valere la clausola di supremazia della propria giurisdizione sancita nello stesso articolo 8. Si è previsto che, nella deliberazione circa la sussistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, il giudice faccia riferimento solo alla competenza temporale e territoriale di quel Tribunale. Si è inteso, infatti, limitare la valutazione del giudice nazionale ad elementi oggettivi e immediatamente e facilmente verificabili quali, appunto, quelli del *locus* e del *tempus commissi delicti*. È stata, invece, intenzionalmente esclusa qualsiasi valutazione circa la competenza del Tribunale internazionale *ratione materiae*. Essa avrebbe verosimilmente, in taluni casi, comportato una pregnanza di giudizio che è parso opportuno lasciare al Tribunale internazionale il quale, tra l'altro, potrebbe essere in possesso di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli conosciuti dal giudice italiano, comunque maggiormente idonei ad inquadrare un fatto specifico in una delle fattispecie legali ricomprese nella sua competenza. Tale soluzione consente, altresì, di evitare una possibile disparità di interpretazione in ordine alla riconducibilità del fatto alle fattispecie previste negli articoli da 2 a 5 dello statuto. L'altra condizione per il trasferimento del procedimento è rappresentata dalla circostanza che i due organi

giudiziari (quello internazionale e quello nazionale) procedano per il « medesimo fatto ». Si è ricorsi a tale espressione, analoga a quella che rileva nell'istituto del *ne bis in idem*, in quanto è parso che ciò che debba assumere rilevanza sia il fatto nella sua accezione naturalistica e non la sua qualificazione giuridica. L'istituto del trasferimento del procedimento, infatti, è correlato ad un rapporto tra giurisdizioni ed è correlato in prospettiva al principio del divieto di un secondo giudizio. In tale contesto l'eventuale problema connesso alla identità fisica della persona oggetto dei procedimenti internazionale e nazionale rifluisce in quello della individuazione del « medesimo fatto ». Quanto alla enucleazione del contenuto e dei confini di tale concetto, va rilevato che sul punto vi è una consistente elaborazione giurisprudenziale formatasi sia sul vecchio che sul nuovo codice di procedura penale. Competente a pronunciarsi, con una decisione che assume la veste formale della sentenza — vertendosi in una ipotesi di rinuncia alla giurisdizione — circa il trasferimento del procedimento, è il giudice davanti al quale — in ogni Stato e grado — esso pende; se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, sarà competente il giudice per le indagini preliminari, secondo i principi generali. Per il tempo in cui opera il trasferimento, la prescrizione del reato rimane sospesa, fino a che il procedimento nazionale non sia riaperto, ricorrendone i presupposti.

L'articolo 4 (comma 1) regola la riapertura del procedimento nazionale in conseguenza o di una decisione circa la insufficienza o insussistenza di elementi per sostenere l'accusa nel giudizio internazionale, ovvero di una pronuncia di natura processuale emessa dal Tribunale internazionale. In sostanza: la riapertura del procedimento in Italia non è consentita solo nel caso in cui il Tribunale si sia pronunciato sul merito dell'accusa formulata a norma del suo regolamento. Nel comma 2 sono state disciplinate separatamente le due ipotesi, a seconda che il trasferimento sia avvenuto nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero dopo

che sia stata esercitata l'azione penale. Ricorrendo tale ultima evenienza, il procedimento nazionale riprenderà il proprio corso con l'atto introduttivo della fase o del grado nel quale è stata pronunciata la sentenza con cui è stato disposto il trasferimento.

Il divieto di nuovo giudizio nello Stato per il medesimo fatto nel caso in cui una persona sia stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale è sancito nell'articolo 5, che esprime il principio generale del *ne bis in idem*.

L'articolo 6 (comma 1) prescrive la comunicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, circa i procedimenti pendenti in ordine ai quali può essere ravvisata la giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale. Tale previsione si giustifica con l'intento di agevolare la conoscenza da parte del Tribunale internazionale circa i procedimenti pendenti in Italia, sì da favorire eventualmente una sollecita richiesta di trasferimento del procedimento, in maniera da evitare che questa sia avanzata quando il procedimento nazionale si trovi in uno stadio avanzato. Di conseguenza, una volta entrato in vigore il presente provvedimento, gli organi competenti dovranno procedere ad una verifica dei procedimenti esistenti, rispetto ai quali il Tribunale internazionale potrebbe fare valere la clausola della supremazia della sua giurisdizione. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la trasmissione di atti qualora il Tribunale internazionale ne faccia richiesta al fine di valutare se chiedere il trasferimento del procedimento penale pendente in Italia. L'opportunità di tale previsione si comprende agevolmente: in sua mancanza il Tribunale si orienterebbe a chiedere sempre il trasferimento, salvo poi a restituirlo in caso di decisione negativa circa le condizioni per procedere. La antieconomicità della soluzione non accolta (trasmissione del procedimento e sua successiva ritrasmissione con conseguente riapertura) è evidente. Peraltro è stato predisposto un meccanismo di tutela del segreto eventualmente esistente, ove il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari.

Con l'articolo 7 si dà attuazione all'articolo 26 dello statuto del Tribunale internazionale che prevede che questo, sulla base della disponibilità offerta dagli Stati, indichi uno di essi come quello nel quale deve essere eseguita — secondo la legge nazionale — la pena eventualmente inflitta. Il presupposto formale per l'esecuzione in Italia è il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale che, peraltro, è possibile solo se non ricorre una delle ipotesi previste nel comma 2 dell'articolo 7. Tra queste vi è quella secondo cui il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale internazionale deve essere previsto dalla legge italiana come reato, apparendo poco ragionevole che in Italia venga espiata una condanna per un reato non preveduto come tale dalle leggi dello Stato. Al riconoscimento provvede, con sentenza, la corte di appello di Roma. Si è ritenuto opportuno, per questo caso come per il caso della richiesta di cooperazione giudiziaria in senso lato, individuare un'unica autorità giudiziaria, per intuibili ragioni di economia e di effettività.

La pena è espiata secondo le leggi nazionali ed è consentita — essendo prevista dallo statuto, il quale, come detto, ha forza cogente — una supervisione da parte del Tribunale internazionale (articolo 8). Proprio perché sono le leggi nazionali ad applicarsi, sarà il Ministro della giustizia ad avanzare la proposta di grazia (articolo 9), ove ne ricorrano in concreto i presupposti; tuttavia essa viene concessa — a norma dello statuto — dallo stesso Tribunale internazionale.

La collaborazione in materia di cooperazione giudiziaria fa riferimento all'assistenza giudiziaria (articolo 10) e alla consegna della persona richiesta dal Tribunale internazionale (articoli 11 e 12). Sotto il primo aspetto, disposizione rilevante è quella che consente la partecipazione del Tribunale internazionale alla esecuzione di atti acquisitivi di prove. Anche tale previsione è puntuale applicazione di un obbligo nascente dallo statuto. Quanto al secondo aspetto, va preliminarmente osservato che si è ritenuto che la consegna della persona al Tribunale internazionale,

per essere da questo giudicata, è fattispecie concettualmente distinta da quella dell'extradizione. Quest'ultimo è istituto che regola rapporti specifici tra Stati; quella, invece, è riferibile ad una collaborazione con un'autorità sovranazionale. Tale essendo il principio che si è ritenuto correttamente di seguire, ne discende il corollario per cui non si applicano i limiti sostanziali posti dall'ordinamento giuridico all'extradizione. Non è, tuttavia, contraddittorio con tale assunto il fatto che la disciplina sia stata disegnata mirando ad una consistente semplificazione sulla falsariga di quell'istituto e che, anzi, la relativa disciplina sia stata (per esigenze di economia) ripetutamente richiamata. L'ipotesi della consegna di persona richiesta è stata disciplinata puntualmente dal presente disegno di legge in considerazione della particolare delicatezza della materia, coinvolgente diritti fondamentali riconosciuti a livello costituzionale, *in primis* quello della libertà personale. A tale ultimo riguardo, particolare attenzione è stata dedicata alla regolamentazione dell'applicazione delle misure cautelari ai fini dell'eventuale consegna, tenendo anche conto del fatto che lo statuto (articolo 28, paragrafo 2, lettera *d*) specificamente prevede che il Tribunale possa richiedere l'arresto o la detenzione della persona. L'esigenza di provvedere in via cautelare, anche prima che sia pervenuta la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale, al fine di garantire l'obbligo dello Stato, è stata soddisfatta mediante la previsione dell'applicazione provvisoria di una misura cautelare.

Sono state previste tanto la sostituzione (articolo 12, comma 4) quanto la revoca (articolo 12, comma 5, e articolo 13, comma 3) delle misure cautelari — provvisorie o no — disposte, ricorrendone i presupposti. Quanto alla revoca, essa scatta quando non sono stati rispettati i termini previsti per le decisioni degli organi giurisdizionali o del Ministro della giustizia ovvero quelli relativi alla presa in consegna da parte del Tribunale internazionale. Si ritiene, in questo modo, tenuto conto che tali termini sono ristretti, di

avere trovato un giusto punto di equilibrio tra l'esigenza del Tribunale internazionale — e quindi dell'intera comunità internazionale — di perseguire i responsabili delle gravi violazioni e i diritti fondamentali di persone che, fino a che esse non siano riconosciute colpevoli, hanno da non essere sacrificati ingiustificatamente.

L'articolo 14 prevede che la polizia giudiziaria possa, in casi di urgenza, procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva. La misura precautelare è convalidata dal presidente della corte di appello nei casi in

cui l'arresto sia avvenuto ricorrendone i presupposti. La stessa autorità provvede, nell'ipotesi di convalida dell'arresto, all'applicazione della misura cautelare coercitiva i cui effetti cessano se entro venti giorni la corte di appello non emette il provvedimento di sua competenza ai sensi dell'articolo 13.

L'articolo 15 assegna un ruolo positivo in termini di proposte, suggerimenti, trasmissione di informazioni alle organizzazioni nazionali ed internazionali non governative.

Si prevede, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:

a) per « risoluzione » si intende la risoluzione n. 955/1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994 ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) per « Tribunale internazionale » si intende il Tribunale internazionale istituito dalla risoluzione per giudicare i responsabili di crimini di genocidio ed altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e Stati vicini dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;

c) per « statuto » si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione.

ART. 2.

(Obbligo di cooperazione).

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla presente legge e a dare seguito ad esse è il Ministro della giustizia.

ART. 3.

(Trasferimento dei procedimenti penali).

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo

2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale: tuttavia, il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

ART. 4.

(Riapertura del procedimento nazionale).

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le

indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del tribunale provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

ART. 5.

(Divieto di nuovo giudizio).

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

ART. 6.

(Comunicazioni e trasmissioni di atti).

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione a

norma dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

ART. 7.

*(Riconoscimento della sentenza
del tribunale internazionale).*

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tale fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

ART. 8.

(Esecuzione della pena).

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

ART. 9.

(Provvedimenti relativi alla grazia).

1. Nel caso previsto dall'articolo 8 il Ministro della giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

ART. 10.

(Cooperazione giudiziaria).

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La Corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribu-

nale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

ART. 11.

(Consegna di imputato).

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

d) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

ART. 12.

(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna).

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si

applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5. Le misure cautelari sono revocate:

a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

ART. 13.

*(Applicazione provvisoria
di misura cautelare).*

1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta, se:

a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è

stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

ART. 14.

(Arresto da parte della polizia giudiziaria).

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, di cui al comma 2, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di

Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.

6. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'applicazione della misura coercitiva. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

ART. 15.

(Ruolo delle organizzazioni non governative).

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007130